



CITTA' DI PESCARA

Medaglia d'oro al Merito Civile

NUOVO REGOLAMENTO PER I RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO

Approvato in data 8.10.2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 , modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 159/2015.

ART.1

ALBO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE

1. Ai fini del presente Regolamento sono forme associative, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Comunale, tutti gli organismi liberamente costituiti che perseguano , senza fini di lucro, interessi collettivi a carattere umanitario, culturale, scientifico, artistico, ambientale, sociale, ricreativo, sportivo, turistico.
2. Le Forme associative possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro scopi, perché la loro costituzione risulti da atto scritto corredato da relativo Statuto sociale **in cui sia indicata la finalità non di lucro.**
3. E' istituito l'Albo comunale delle Associazioni allo scopo di consentire la partecipazione all'attività politico-amministrativa dell'Ente alle associazioni **senza scopo di lucro** che hanno sede e operano nel territorio comunale.

4. E' ammessa anche la partecipazione di realtà associative con sede legale al di fuori del territorio comunale, purché dotate di sede operativa nel territorio cittadino, la cui esistenza sia documentabile.

5. *L'Albo comunale delle Forme associative* è articolato per Consulte di Settore suddivise per categoria di attività:

Consulta n. 1.: SOCIALE La tutela del diritto alla salute, alla sicurezza e alla giustizia sociale ; la promozione delle forme di aiuto, di integrazione e di solidarietà sociale a sostegno della persona umana, della famiglia, dei giovani, della disabilità, della immigrazione, della cooperazione internazionale, della differenza di genere, **dei diritti civili, delle minoranze**, della condizione femminile.

Consulta n.2.: AMBIENTE La tutela e la valorizzazione dell'ambiente, dei diritti del mondo animale.

Consulta n. 3: CULTURA E TURISMO La promozione di attività culturali artistiche, letterarie storiche, di spettacolo, scientifiche, didattico educative, combattentistiche e d'arma, di protezione del paesaggio e del patrimonio architettonico, storico e artistico.

Consulta n. 4: SPORT , Promozione, Formazione, Sensibilizzazione ed educazione alla pratica sportiva.

Consulta n. 5: PROTEZIONE CIVILE Attività inerenti alla protezione civile ed alle emergenze,

ART. 2

MODALITA' D'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione all' Albo delle Forme associative operanti nel territorio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio al quale la domanda va indirizzata, previa verifica dell'istruttoria da parte del funzionario responsabile. **L'istruttore deve provvedere anche all'indicazione della consulta di riferimento dell'associazione richiedente sulla base delle relazioni sulle attività programmate e svolte.**

2. Le condizioni necessarie per l'iscrizione all' Albo delle Forme associative sono le seguenti:

- assenza dello scopo di lucro, espressamente dichiarata nello Statuto;
- sei mesi di effettiva costituzione della forma associativa;
- sede legale o operativa nel territorio comunale ;
- esercizio di attività avente interesse locale nel territorio comunale.

3. Nella domanda devono essere specificati:

- la denominazione della Forma Associativa;
- l'ubicazione della sede legale e operativa;
- il nome del rappresentante e/o del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune di Pescara -recapito telefonico-indirizzo email ;

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo , dello statuto registrato e del regolamento interno ove esistente;
- relazione sull'attività di interesse locale svolta nel territorio comunale, riferita al periodo precedente alla data della richiesta d'iscrizione;
- relazione sui programmi che la Forma Associativa intende realizzare di interesse specifico per i residenti nel territorio comunale ;
- ultimo bilancio o rendiconto approvato, fatta eccezione per il caso di realtà costituitasi da meno di un anno, per la quale occorre , invece, l'obbligo di provvedere in tal senso solo dopo avere approvato il primo bilancio e, comunque, entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda d'iscrizione all' Albo.

L'elenco dei soci deve essere disponibile a richiesta del funzionario responsabile.

4. Il termine entro il quale il procedimento si deve concludere è stabilito in 60 gg decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.

5. La data dell' iscrizione decorre dalla data di ricevimento della richiesta al protocollo dell'Ente, qualora non vi siano cause ostantive.

Ove occorrantero integrazioni, la data dell'iscrizione decorre ugualmente dalla data di ricevimento della richiesta d'iscrizione al protocollo dell'Ente.

6. Qualora raggruppamenti di forme associative si iscrivano nell'Albo possono rappresentare esclusivamente i soggetti aderenti che non siano singolarmente già iscritti all'albo.

ART.3

CANCELLAZIONE DALL' ALBO

1. La cancellazione dall'Albo, avviene:

a-su richiesta del legale rappresentante, con verbale allegato dell'assemblea;

b- per accertata perdita dei requisiti di cui all' art. 2;

c- in caso sia accertato che l'Associazione operi con fini lucrativi e/o svolga attività illecite;

d- per violazione delle norme regolamentari in materia di sostegni economici, di spazi e strutture comunali.

2. L'Associazione è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio qualsiasi modificazione dei suoi elementi costitutivi, statutari ed essenziali.

3. L'Amministrazione comunale si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione, richiedendo idonea documentazione.

3. bis L' Amministrazione ogni triennio è tenuta alla verifica della permanenza dei requisiti dell'associazioni iscritte all'albo in merito all'effettive attività svolte e programmate;

4. La mancata presentazione dei requisiti comporta la cancellazione dall' Albo, previa comunicazione motivata del responsabile del procedimento.

5. La cancellazione dall' Albo è disposta dal Presidente del Consiglio, su verifica da parte del funzionario responsabile e comporta la perdita di tutti i diritti e benefici connessi all'iscrizione con decorrenza dalla data della sua assunzione .

ART. 4

EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione nell'albo comunale è condizione per far parte delle Consulte di Settore delle Forme associative.

2.Ogni Forma Associativa partecipa a una sola Consulta di Settore.

3.L'iscrizione nell'albo comunale è condizione:

- per la stipula di convenzioni, collaborazioni con l'Amministrazione Comunale;
- per la concessione in uso di strutture ed spazi comunali effettuata secondo le modalità e i criteri previsti nei relativi regolamenti comunali;
- per l'erogazione di qualsiasi forma di **contributo** economico effettuata secondo le modalità e i criteri previsti nei rispettivi regolamenti comunali.

ART. 5

FINALITA' DELLE CONSULTE

1. Le Consulte di Settore, attraverso la loro partecipazione attiva e democratica alla programmazione della vita sociale e culturale della Città, contribuiscono, con le loro strutture e la loro attività, alla individuazione e alla soluzione di problemi della collettività cittadina, favorendo in questo modo la sua crescita sociale, culturale e civile da ispirare ai valori della solidarietà, della non violenza, della integrazione e della visione condivisa del bene comune e generale.

ART. 6

ORGANISMI DELLA CONSULTA DI SETTORE

1. Sono organismi della Consulta: il Presidente, il Comitato Direttivo, l'Assemblea.
2. Le cariche hanno la durata di tre anni e restano in regime di prorogatio fino a nuova elezione, non potendo tale periodo oltrepassare la durata di anni uno.

ART. 7

IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA DI SETTORE

1. Il Presidente di ciascuna Consulta è eletto dall' Assemblea degli iscritti alle Forme Associative della Consulta di appartenenza.

Il Presidente :

- convoca l'assemblea della Consulta;
- ha la rappresentanza della Consulta;
- partecipa ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti sulle tematiche inerenti la Consulta di appartenenza, senza diritto di voto ;
- è responsabile della redazione e trasmissione al Presidente del Consiglio dei verbali degli incontri con le Forme Associative del Settore di appartenenza.
- in caso d'impedimento è sostituito da un delegato.

2. La carica di Presidente è incompatibile con incarichi di partito di vertice (segretario o coordinatore regionale, provinciale o comunale) e cariche pubbliche elettive.

ART. 8

IL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo della Consulta di Settore, quale organismo gestionale, propositivo e di coordinamento fra le Forme Associative costituenti la Consulta di Settore, è eletto dalla Assemblea di Settore.

2. E' presieduto dal Presidente della Consulta, quale componente di diritto.

3. Il numero, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato Direttivo sono liberamente decisi dalle rispettive assemblee di settore.

ART. 9

ASSEMBLEA DELLA CONSULTA DI SETTORE

1.L'assemblea è il massimo organo decisionale della Consulta di Settore.

E' costituita dal Presidente o delegato di ogni Forma Associativa di Settore.

Ogni forma associativa ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla numerosità degli iscritti.

All'assemblea partecipano di diritto il Presidente del Consiglio **comunale ed i presidenti delle Commissioni consiliari competenti per materia.**

L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Consulta.

La convocazione dell' assemblea può essere richiesta da almeno 1/3 degli iscritti alla Consulta di settore o dal Presidente del Consiglio.

2. L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno delle forme associative iscritte; in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero delle forme associative presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione vi deve essere almeno un intervallo trenta minuti.

3. Spetta all' Assemblea :

- eleggere tra i rappresentanti delle Associazioni il Presidente e i membri del Direttivo;
- determinare le direttive generali e i programmi di attività;
- proporre programmi ed iniziative d'intervento di settore;
- promuovere iniziative di formazione, di studio e di ricerca;
- esprimere parere consultivo sui bilanci preventivi e consuntivi e sulla programmazione delle attività dell' Assessorato di riferimento in incontri formalmente convocati;
- esprimere parere **consultivo** in una Conferenza di servizi comunale in materia di convenzionamenti, assegnazione delle sedi, forme di finanziamento e sostegno, potendo anche avanzare proposte.

ART. 10
FORME DI COORDINAMENTO TRA LE CONSULTE

1. Le Consulte possono autonomamente trovare forme di coordinamento allo scopo di:

- fare proposte di attività all' Amministrazione Comunale;
- favorire la comunicazione tra esse e l'Amministrazione Comunale ;
- trovare forme di raccordo tra le singole Consulte per favorire reciproche informazioni e comunicazioni sulle proprie attività;
- realizzare iniziative comuni per rafforzare le finalità delle Consulte.

2. Il Coordinamento opera e agisce secondo le indicazioni concordate con il Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 11
FORME DI FINANZIAMENTO
E DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DELLA
CONSULTE

1. L'Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento delle Consulte, mettendo a disposizione:

- spazi di riunione ;
- il sostegno della "Presidenza del Consiglio Comunale" e l'accesso a tutti gli Uffici comunali al fine di favorire la partecipazione istituzionale dell' associazionismo alla vita politico-amministrativa della città in relazione alle materie di competenza;
- una sede all'interno del Palazzo di Città per l'organizzazione delle attività delle consulte.

2. Annualmente, la Giunta Comunale, informate le Commissioni Consiliari competenti, definisce appositi programmi di finanziamento nell'ambito delle previsioni di bilancio, per sostenere specifiche attività o progetti.

ART. 12
NORMA TRANSITORIA

1. La prima assemblea di ciascuna Consulta di Settore sarà convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla esecutività del presente Regolamento .

2.L'attuale Albo delle Forme Associative sarà gradualmente uniformato alla presente normativa **entro 9 giorni** dall'approvazione del regolamento e verrà articolato nelle **cinque Consulte di Settore: Sociale - Ambiente- Cultura e Turismo- Sport e Protezione Civile.**

ART.13
NORMA FINALE

1. Il presente Regolamento abroga:

- il "Regolamento per i rapporti con l' Associazionismo" deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 173 del 30 agosto 2004;

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 222 del 25.10.2004 avente ad oggetto "Normativa transitoria relativa al Regolamento per i rapporti con l'Associazionismo".